



COMUNE DI ERCHIE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

Regolamento
per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari
e per l'attribuzione di vantaggi economici
L.241/90 art. 12

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 01/08/2022

TITOLO I

Principi e istituti generali

Art.1 - Criteri generali

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici avviene secondo le modalità del presente regolamento e nel rispetto dei criteri seguenti:
 - Rispondenza alla mozione programmatica di cui al comma 3 dell'articolo 34 della Legge 8 giugno 1990, n.142; rispondenza ad altri atti di natura programmatica approvati dal Consiglio;
 - Capacità di coinvolgimento dei cittadini;
 - Capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;
 - Valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento dei cittadini nella pratica sportiva;
 - Effettivo coinvolgimento dei turisti e promozione dell'immagine della città a fini turistici; promozione dei valori storici, culturali, ambientali e sociali della città; promozione delle tradizioni locali e delle manifestazioni e festività religiose che coinvolgono l'intera comunità;
 - Iniziative culturali in settori sperimentali o convegni, congressi e iniziative sportive convogliare nella città presenze turistiche;
 - Iniziative di sostegno alle attività produttive della città;
 - Iniziative di dibattito in argomenti di specifico interesse delle amministrazioni comunali;
 - Sostegno alle spese sostenute da enti, associazioni e imprese private e per la gestione di strutture sportive, ricreative, culturali o assistenziali di valenza pubblica.
2. Gli interventi di carattere assistenziale sono valutati secondo i criteri e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

Art.2 - Contributi a carattere ricorrente

1. Il Comune può assegnare contributi a quelle iniziative che, rientranti nella specifica competenza comunale, sono realizzate da altri enti, scuole, associazioni, cooperative e organismi pubblici e privati nei termini fissati da apposita convenzione o dall'atto costitutivo.
2. Il programma di attività ed il relativo piano dei costi e dei ricavi sono esaminati dal responsabile dell'Area competente che predispone la proposta di deliberazione ed attesta la rispondenza della iniziativa ai criteri di cui all'articolo 1.

Art.3 - Contributi

1. Il Comune contribuisce alla riuscita delle iniziative organizzate dagli enti, scuole e dalle libere forme associative o da privati in materia di competenza della amministrazione comunale. Il comune può altresì sostenere i programmi di attività degli enti e delle organizzazioni suddette.
2. La domanda va corredata del programma delle iniziative e di tutta la documentazione anche

fiscale che definisce la tipologia ed il regime dell'ente richiedente che si propone per il finanziamento e del relativo piano dei costi e dei ricavi con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o diprivati.

3. La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente Area, che con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne attesta la rispondenza ai criteri di cui all'art.1 ed alle eventuali priorità di cui al comma 2.
4. Il contributo è liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti dalla domanda di cui al comma 2 e presentazione del relativo rendiconto dei costi e dei ricavi. Qualora l'iniziativa si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto, la Giunta si riserva la facoltà di deliberare la revoca del contributo.

Art.4 - Patrocinio

1. Il Comune può concedere il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, dalle libere forme associative, dalle cooperative da privati nei settori di competenza del comune.
2. La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione di contributi e di strutture e servizi. La deliberazione della Giunta di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture e i servizi eventualmente concessi.
3. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e del diritto di affissione, cui si applicano le disposizioni regolamentari in materia, salvo i casi inerenti le iniziative di enti ed associazioni che promuovono attività a sostegno della salute e per il diritto alla vita (Avis, Aido, feste/manifestazioni religiose e comunque di carattere generale che interessino l'intera comunità).
4. Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco.

Art.5 - Uso delle sale e delle altre strutture comunali

L'uso delle sale comunali (sala di rappresentanza annessa al Palazzo Ducale, l'aula consiliare di via della Libertà e l'Auditorium presso la locale Scuola Secondaria di 1° grado "Giovanni Pascoli", al di fuori dell'orario scolastico), degli spazi di proprietà comunale, delle piante ornamentali, dei palchi, delle transenne e di altri beni mobili di proprietà comunale è concesso per iniziative che rientrino nei criteri di cui all'art. 1, dal responsabile della competente Area, previa informazione obbligatoria al Sindaco e al suo delegato (assessore competente), compatibilmente con l'esigenza del servizio e con le determinazioni adottate dalla Giunta in caso di concessione del patrocinio concontributo.

1. In caso di più domande vale l'ordine di presentazione.
2. La Giunta determina le tariffe e le cauzioni per l'uso dei beni.
3. Sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.

4. L'utilizzo della sala di rappresentanza annessa al Palazzo Ducale e dell'aula consiliare di via della Libertà è riservato, in via prioritaria alle attività istituzionali, agli eventi e alle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e/o autorizzate e patrociniate dal comune; l'utilizzo dell'Auditorium, è riservato in via prioritaria alle attività, agli eventi e alle manifestazioni organizzate direttamente dalle Istituzioni scolastiche. Compatibilmente con le suddette esigenze, le predette sale possono essere concesse in uso a terzi per finalità di interesse pubblico, previa autorizzazione del sindaco e del dirigente scolastico.

La sala di rappresentanza del Comune può essere concessa anche per la celebrazione di matrimoni civili, unitamente agli spazi esterni.

L'utilizzazione delle sale per fini diversi dal pubblico interesse e/o richieste da soggetti privati è a titolo oneroso

La Giunta annualmente in sede di approvazione del bilancio stabilisce le relative tariffe.

Art.6 - Soggetti

1. Tutti i soggetti richiedenti contributi o altre utilità e vantaggi, devono depositare presso il competente servizio comunale copia dello statuto, relazione sulla attività e dichiarare il numero dei soci aderenti e presentare annualmente, se tenuti a tale obbligo, copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
2. I privati depositano copia del provvedimento amministrativo che autorizza la ditta all'esercizio dell'attività sulla cui base sono concessi benefici di cui al presente regolamento.
3. Il deposito non è dovuto per enti pubblici e per associazioni le cui caratteristiche e le cui attività siano note per la evidente rilevanza, sociale, sanitaria, assistenziale o presenza nell'ambito locale.

TITOLO II

Attività sportive

Art.7 – uso degli impianti sportivi

1. Il Comune può cedere in uso gli impianti sportivi a società sportive affiliate alle rispettive federazioni a enti di promozione a società sportive ad essi affiliate a società amatoriali e cooperative, sulla base dei seguenti criteri:
 - Assenza di finalità di lucro;
 - Partecipazione a campionati indetti dalle rispettive federazioni o enti di promozione sportiva;
 - Numero degli iscritti.
2. Le domande vanno corredate del programma di utilizzo della struttura, del piano dei costi e dei

ricavi con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o di privati.

3. La convenzione dettaglia gli obblighi del contraente ivi compreso l'importo dal deposito cauzionale e di quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese gravanti sul comune per il mantenimento del bene.
4. La domanda è istruita dal responsabile della competente unità organizzativa che, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne attesta la rispondenza ai criteri di cui al comma 1.
5. Qualora l'attività venga svolta in maniera difforme da quanto proposto, la Giunta può deliberare la revoca delle assegnazione del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche per le assegnazioni di strutture di carattere creativo e culturale.
7. La Giunta determina le tariffe e le cauzioni per l'uso degli impianti sportivi.

TITOLO III

Attività educative

Art.8 - Contribuzioni alle direzioni didattiche e alle scuole medie

1. Contributi alle Direzioni didattiche, per l'acquisto di materiale specifico per i Tempi pieni, vanno erogati sulla base degli alunni frequentanti il Tempo Pieno.
2. I contributi alle direzioni didattiche e alle scuole medie inferiori, per l'attuazione di visite guidate, la partecipazione alle attività sportive e per quanto possa risultare a favore delle attività didattiche, vanno erogati sulla base del numero degli iscritti di ogni singola direzione o Scuola Media dell'Obbligo.

TITOLO IV

Attività assistenziali

Art.9 - Integrazione delle rette di ricovero

1. Le integrazioni delle rette di ricovero sono concesse con atto di Giunta sulla base della istruttoria svolta dal responsabile della competente Area secondo i seguenti criteri:

- Effettiva necessità del rapporto alle condizioni dell'assistito e della famiglia, nel rispetto delle condizioni previste dal CC;
- Reddito dell'assistito; reddito delle persone tenute al mantenimento dell'assistito.

Nel rispetto di tali criteri:

a) L'erogazione dei contributi economici è finalizzata a fornire un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico. Il contributo è considerato uno strumento finalizzato al superamento di difficoltà temporanee e straordinarie, che all'interno di un percorso di integrazione sociale deve mirare al superamento dello stato di bisogno e alla completa autonomia della persona; in particolare gli interventi sono finalizzati al superamento delle condizioni di emarginazione delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone.

b) Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- integrare il reddito familiare al di sotto della soglia di minimo vitale;
- favorire la permanenza del nucleo familiare presso il proprio domicilio;
- sopperire a necessità di carattere straordinario;
- favorire la protezione e la tutela delle fasce più deboli, in particolare minori e anziani;
- far fronte a situazioni di grave emergenza abitativa.

c) Nel limite degli stanziamenti di bilancio, sono previste forme di assistenza economica, alternative tra loro, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

1) il "sussidio di minimo vitale", teso a garantire al nucleo familiare i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene della persona e conduzione della casa), mediante la ripetuta erogazione di somme di denaro, qualora il reddito familiare fosse al di sotto della soglia di minimo vitale così come definita al successivo art. 5;

2) il "contributo economico", volto al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, mediante l'erogazione una tantum di somme di danaro;

3) l'attribuzione di vantaggi economici tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio erogato dal Comune.

4) i contributi per l'emergenza abitativa, diretti a far fronte alle situazioni di

perdita dell'alloggio per sfratto o altro grave evento.

I contributi economici previsti dal presente Regolamento possono essere liquidati in denaro, oppure attraverso la consegna di buoni spesa, voucher o titoli sociali, o in forma mista.

L'erogazione dei contributi può avvenire anche attraverso collaborazioni miste, con associazioni e/od organismi territoriali.

d) Il diritto di usufruire delle prestazioni di cui al precedente articolo spetta prioritariamente ai:

- cittadini italiani e stranieri, questi ultimi regolarmente residenti nel Comune da almeno un anno;

In relazione ai "contributi per l'emergenza abitativa" i richiedenti appartengono di norma alle seguenti categorie:

- 1) persone singole o nuclei familiari nei confronti dei quali sia già stato eseguito un provvedimento di sfratto o si abbia la certezza della sua imminente esecuzione;
- 2) persone o nuclei familiari di cui sia accertata la inadeguatezza dell'alloggio in misura tale da rendere pregiudizievole la salute o la sicurezza degli occupanti. In particolare dovranno essere considerate le situazioni di nuclei familiari o singoli in cui siano presenti minori, anziani, disabili e persone affette da gravipatologie;
- 3) persone o nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico accertato, che per qualsivoglia circostanza si trovino privi di alloggio ed esposti alle intemperie o a condizioni di anti-igienicità;
- 4) persone o nuclei familiari i quali, per circostanze eccezionali, non dovute alla loro volontà siano costretti ad abbandonare la loro abitazione senza disporre di soluzioni alternative.
- 5) I soggetti che, in contrasto con la normativa vigente, pur dimorando abitualmente in altro Comune da un periodo superiore a sei mesi, abbiano comunque mantenuto la residenza anagrafica nel Comune di Erchie, non hanno titolo per usufruire di questi interventi.

L'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento potrà essere concesso in deroga ai

sopra indicati criteri solo in casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale, previa motivata e circostanziata relazione dell'assistentesociale.

-Minimo Vitale.

Il limite di accesso all'istituto del "minimo vitale", per un singolo individuo, è fissato in € 689,74 mensili (il valore del c.d. **minimo vitale** è dato dal seguente calcolo: 459,83 + 229,91 = **689,74** (l'importo dell'assegno sociale aumentato della sua metà), salva diversa disposizione normativa che trova automatica applicazione in sostituzione di quanto innanzi.

Il limite di accesso all'istituto del "contributo economico una tantum", di cui all'art. 3b, e dei "contributi per l'emergenza abitativa" di cui all'art. 3d, è costituito dal valore ISEE di € 8.500,00.

Sono ammessi agli istituti del "minimo vitale" e "contributo economico una tantum" coloro che versano in particolare stato di bisogno determinato da una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito familiare;
- b) presenza nel nucleo familiare di persone incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
- c) esistenza di circostanze particolari che comportino oneri straordinari a carico del nucleo familiare;
- d) esistenza di circostanze particolari che comportino situazioni a rischio di emarginazione per il nucleofamigliare.

Sono ammessi ai "contributi per l'emergenza abitativa" coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) impossibilità accertata per i soggetti interessati di far fronte con mezzi economici o materiali propri alla situazione di emergenza contingente;
- b) mancanza di familiari sul territorio i quali disponendo di spazi abitativi propri siano tenuti a prestare soccorso in caso di bisogno.

Contributi integrazione al minimo vitale

Il contributo da erogarsi quale integrazione di reddito insufficiente viene definito dalla differenza tra il parametro di minimo vitale e quanto percepito; in ogni caso il sussidio non potrà essere superiore a €400,00 mensili.

La concessione dei contributi è vincolata all'elaborazione di un progetto di intervento sociale personalizzato, finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità, voucher lavoro ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionati con il Comune.

Le prestazioni possono essere concesse per un periodo massimo di mesi sei, reiterabili esclusivamente in caso di accertata persistenza dello stato di necessità da parte dei servizi sociali.

Condizioni di esclusione

Lo stato di bisogno non è in ogni caso dichiarabile in presenza delle seguenti condizioni:

- a) reddito superiore ai parametri minimi fissati al precedente art. 1 bis, salvo le circostanze particolari, evidenziate dai servizi sociali;
- b) proprietà sia di patrimonio mobiliare sotto forma di azioni, titoli di stato, obbligazioni, quote di fondi comuni o depositi bancari (per un importo superiore a €20.000 al momento della domanda) che di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- c) Esistenza di parenti tenuti agli alimenti che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale;
- d) reddito non accertabile o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva di certificazione non corrispondente a verità.

Contributi una tantum

Possono essere erogati contributi una tantum per far fronte ai seguenti oneri:

- a) Spese sanitarie per cure onerose, prolungate e indifferibili, qualora non siano coperte da altri Enti; spese comunque connesse alla salute della persona;
- b) Bollette, utenze varie, anche quale necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori);

- c) Spese scolastiche (testi, cancelleria, didattica, imposte e tasse, gite d'istruzione, etc....) qualora non attribuite ad altri enti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- d) Affitti, locazioni o altri oneri, qualora non attribuiti o in integrazione a quelli attribuiti ad altri enti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- e) Oneri ordinari o straordinari che in conseguenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, il richiedente non è in grado di sostenere, previa valutazione sociale.
- f) Spese per collocazione temporanea in albergo o altra sistemazione precaria, a seguito di perdita dell'abitazione;
- g) Oneri di collocamento provvisorio in strutture di offerta sociale (comunità, centri di prima accoglienza ecc.), disponibili sul territorio o reperibili nei Comuni limitrofi;
- h) Spese per la stipulazione o rinegoziazione di contratti di locazione a seguito di convalida di esecuzione disfratto;
- i) Contributi a favore di privati cittadini, enti o associazioni disposti ad accogliere per un tempo determinato singoli o nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.

La concessione di contributi una tantum è subordinata alla presentazione della documentazione specifica, relativa ai suddetti oneri (certificati medici, fatture, bollette etc.).

L'ammontare del contributo erogato non potrà di norma essere nuovamente richiesto dallo stesso soggetto o nucleo familiare nei successivi tre mesi dalla data del provvedimento di erogazione.

Nel caso in cui il contributo venga richiesto per far fronte ad una situazione debitoria pregressa, potrà essere disposta l'erogazione diretta a favore del creditore, previa dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario del contributo e della dichiarazione di soddisfo del creditore.

Attribuzione di vantaggi economici

Nel caso in cui la valutazione di carattere sociale evidenziasse la necessità di fruizione di un servizio erogato dal Comune (ad es. mensa scolastica, campi estivi, trasporto scolastico ed ogni altro servizio erogato dall'Ente), per il quale il nucleo familiare non è in grado di sostenere gli oneri, potrà essere stabilita la fruizione gratuita o agevolata del servizio in oggetto.

Soggetti obbligati

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. Quando i parenti obbligati agli alimenti, pur risultando economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente, in via surrogatoria, per superare lo stato di indigenza, salvo rivalsa nei confronti degli obbligati.

Art. 10 Soggiorni anziani

Le ammissioni ai soggiorni per gli anziani organizzate dal comune sono decise con atto del responsabile della competente Area secondo i seguenti criteri:

- a) Età minima: 65 anni per le donne, 70 anni per gli uomini;
- b) Situazione familiare, con precedenza agli anziani soli, soggetti fragili, e soggetti non auto sufficienti;
- c) Reddito del richiedente, stabilito per fasce approvato annualmente con apposito atto deliberativo.

TITOLO V

Sostegno alle attività produttive della città e promozione del tessuto economico locale.

Art.11 - Finalità

1. Al fine di incentivare le attività economiche e commerciali ricadenti nell'ambito comunale e valorizzare il tessuto economico e produttivo della Città, sono concessi benefici economici sotto forma di contributi direttamente correlati alle imposte locali pagate, per incentivare la creazione di nuove imprese e l'insediamento di imprese sul territorio comunale, che dimostrino occupazione stabile o che si impegnino nella rivitalizzazione e riqualificazione delle zone del centro storico
2. In particolare le imprese che possono beneficiare del contributo di cui al comma precedente sono tutte quelle insediate sul territorio, regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. dal 2019 in poi, sia di nuova costituzione che precedentemente costituite ma che hanno aperto nuove sedi/unità locali sul territorio comunale dal 2019 in poi, con i requisiti specificati all'art. 12.
3. Nel caso in cui le attività economiche e commerciali di cui ai commi precedenti, ricadano nella zona a traffico limitato (Z.T.L.) del centro città, le imprese di cui all'art. 12 comma 2, potranno richiedere il contributo senza la necessità di dimostrare la creazione di nuova occupazione.

Art.12 – Tipologia di benefici

1. L'entità complessiva dei contributi erogabili viene stabilita in sede di redazione del bilancio di previsione.

I benefici economici consistono nell'erogazione di contributi la cui quantificazione è rapportata ai tributi comunali, regolarmente pagati, strettamente correlati alla nuova attività/sede locale, per un massimo di tre annualità consecutive.

2. La quantificazione è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali (IMU, TARI, Addizionale Irpef, Canone Unico per occupazione e pubblicità) regolarmente pagati nell'annualità a cui fa riferimento il modello di richiesta di rimborso in vigore.

Art.13 – Soggetti beneficiari

1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto alle imprese commerciali, industriali, artigianali, turistiche ed i servizi secondo le seguenti tipologie giuridiche:

SNC – società in nome collettivo;

SAS – società in accomandita

semplice;

SRL – società a responsabilità limitata;

SPA – società per azioni;

SAPA – società in accomandita per azioni;

Società Cooperative;

Ditte individuali.

Le imprese che possono beneficiare del contributo sono:

- Imprese di nuova costituzione;
- Imprese che si trasferiscono da altro comune e/o che aprono una nuova sede/unità locale sul territorio comunale;

2. Per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, il beneficiario dovrà dimostrare la creazione di nuovi livelli occupazionali ed in particolare di un livello minimo di posti di lavoro pari a 1 dipendente a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato l'agevolazione è estesa per un massimo di tre annualità consecutive, diversamente nel caso di assunzione a tempo determinato l'agevolazione è estesa per un massimo di due annualità consecutive. Nel caso di attività economica di cui al comma 3 dell'art. 12 l'agevolazione è estesa per un massimo di tre annualità consecutive.

3. Il contributo per l'occupazione del suolo pubblico delle imprese di cui al comma 1, sarà calcolato in maniera proporzionale ai giorni/mesidi apertura serale estiva (periodo da giugno a settembre). Ai soggetti beneficiari, pubblici esercizi, che faranno richiesta o si adegueranno entro l'anno 2022 al regolamento comunale decoro "dehors" usufruiranno di un contributo sulle imposte

comunali.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- * Le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante);
- * Le imprese commerciali con forme speciali di vendita "apparecchi/distributori automatici";
- * Le imprese "ComproOro" o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente nell'acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di un compenso in denaro;
- * Le imprese che esercitano attività a carattere stagionale;
- * tutte le imprese, di qualsiasi tipo e natura, che all'interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. n.773/1931, o che siano titolari di sale V.L.T. (Video Lottery Terminal);
- * coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese ingenerere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Erchie e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere;
- * i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art.14 – Procedure

1. Il Comune provvederà entro il 28 febbraio di ogni anno a pubblicare all'albo pretorio on line e sul proprio sito istituzionale apposito avviso, dando neanche adeguata diffusione nel territorio comunale.
2. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare al Comune di Erchie, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali riferiti all'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
3. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.
4. Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi, previo riscontro in ordine all'andamento della procedura di avvio, al mantenimento dell'attività intrapresa e veridicità delle dichiarazioni rese, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo previste in bilancio, i singoli contributi saranno proporzionalmente ridotti.

L'ammontare complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non potrà essere comunque superiore all'importo dei tributi comunali regolarmente pagati nel periodo di riferimento. Le istanze presentate oltre il termine di scadenza non saranno tenute in considerazione.

TITOLO VI - Sostegno per la riqualificazione e innovazione pubblici esercizi e strutture per pubblici servizi

Art.15 -Finalità

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricreativa e di riqualificazione e innovazione delle strutture esistenti nell'ambito del territorio comunale, sono concessi benefici economici per incentivare interventi di ampliamento, ristrutturazione, straordinaria manutenzione, risanamento conservativo e riqualificazione energetica, della durata massima di tre anni dal loro effettivo inizio, che concorrono all'innalzamento della classificazione energetica.

Art.16 - Tipologia dei benefici

1. I benefici economici consistono nell'erogazione di contributi correlati al pagamento delle imposte locali pagate, direttamente connesse al fabbricato oggetto di intervento di cui al precedente articolo 15.
2. L'entità complessiva dei contributi erogabili, viene stabilita annualmente, in sede di redazione del bilancio di previsione.
3. La quantificazione dei contributi è rapportata alla sommatoria dei seguenti tributi comunali: IMU quota comunale, TARI, canone unico, pagati dall'inizio dei lavori per un massimo di tre anni consecutivi. Qualora la gestione e la proprietà della struttura ricettiva non siano univoche si chiede che le agevolazioni contributive devono essere garantite a chi effettivamente ne sostiene l'onere in base alla quota di propria competenza.

Art.17 - Soggetti beneficiari

1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto agli esercizi, tipo bar, chioschi, strutture ricettive: residenze turistico-alberghiere, ristoranti, trattorie ecc.
2. Il beneficiario dovrà dimostrare l'innalzamento della classificazione energetica pena decadenza del beneficio ed eventuale recupero delle somme erogate dall'amministrazione comunale.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:
 - coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Erchie e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi ed entrate patrimoniali in genere.
 - i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi attestabili nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art.18 - Procedure

1. Il Comune provvederà a pubblicare all'albo pretorio on line e sul proprio sito istituzionale apposito avviso, dandone anche adeguata diffusione nel territorio comunale.

2. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente titolo devono presentare al Comune, entro di ogni anno, istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
3. I soggetti beneficiari del contributo dovranno dimostrare con idonea documentazione il regolare pagamento dei tributi effettuati nel triennio.
4. Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio ed alla veridicità delle dichiarazioni rese, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo stanziare in bilancio, i singoli contributi saranno proporzionalmente ridotti. L'ammontare complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non potrà essere comunque superiore all'importo dei tributi comunali regolarmente pagati nel periodo di riferimento.

TITOLO VII-Sostegno per l'abitazione principale

Art.19-Finalità

1. Sostegno per i giovani, con decorrenza 1° gennaio 2022, nel pagamento delle imposte e tasse comunali che gravano sull'abitazione principale per il periodo dall'acquisizione del diritto reale alla data di decorrenza del trasferimento anagrafico risultante dalle certificazioni di residenza presso gli uffici demografici.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Art.20-Tipologia dei benefici

1. I benefici economici consistono nell'erogazione di contributi correlati al pagamento delle imposte locali pagate, direttamente connesse al fabbricato che sarà adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
2. L'entità complessiva dei contributi erogabili, viene stabilita annualmente, in sede di redazione del bilancio di previsione;
3. La quantificazione dei contributi è rapportata al 50% della sommatoria dei seguenti tributi comunali: IMU e TARI calcolati dall'acquisizione del diritto reale alla data di decorrenza del trasferimento anagrafico di residenza risultante dalle certificazioni presso gli uffici demografici, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Art.21-Soggetti beneficiari

1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto ai contribuenti under 40, compiuti alla data dell'acquisizione del diritto reale, che abbiano trasferito la residenza anagrafica nella nuova abitazione entro 6(sei) mesi sempre dall'acquisizione del diritto reale.
2. L'immobile oggetto del contributo dovrà risultare, per il periodo di riferimento del beneficio economico, non locato, né concesso in uso gratuito o comodato gratuito a terzi;
3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, il contributo di cui al presente regolamento previsto per l'abitazione principale e relative pertinenze si applicano ad un solo immobile;
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:
 - coloro che destinano ad abitazione principale le unità immobiliare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi ed entrate patrimoniali in genere.

Art.22–Procedure

1. Il Comune provvederà a pubblicare all'albo pretorio on line e sul proprio sito istituzionale apposito avviso, dandone anche adeguata diffusione nel territorio comunale.
2. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente titolo devono presentare al Comune istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti entro il primo semestre dell'anno successivo al regolare pagamento dei tributi IMU e TARI;
3. Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio ed alla veridicità delle dichiarazioni rese, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo stanziare in bilancio, i singoli contributi saranno proporzionalmente ridotti. L'ammontare complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non potrà essere comunque superiore all'importo dei tributi comunali regolarmente pagati nel periodo di riferimento.

TITOLO VIII-Disposizioni finali e transitorie

Art.23-Disposizioni finali

1. Le domande tese ad ottenere i benefici del presente regolamento devono indicare il nome del legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente cui verrà erogato il contributo consegnato il bene.
2. Le decisioni adottate in ordine alle richieste presentate ai sensi del presente regolamento sono comunicate al richiedente. Qualora siano di carattere impegnativo vanno indicate le possibilità di ricorso.
3. Sugli atti assegnati dal presente regolamento alla competenza dei funzionari è ammesso ricorso al Sindaco.
4. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi anche qualora l'iniziativa oggetto del contributo sia già stata effettuata purchè la domanda e la documentazione relativa siano state presentate in tempo utile.
5. Per i casi non specificatamente previsti si applicano le procedure previste per i contributi all'art.3.
6. Le situazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento sono adeguate entro 90

giorni in criteri fissati dallo stesso.

7. E' abrogato il Regolamento per l'uso delle sale comunali approvato con delibera CS N. 16 del 16/02/2015

